



TRIBUNALE DI MONZA

Sezione IV Civile

Il Tribunale di Monza, Sezione Quarta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott. Claudio Miele.....	Presidente
Dott.ssa Anna Ponsoero.....	Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nell'atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso del figlio minore, il collocamento presso di sé dello stesso, con previsione del diritto di visita paterna, durante i fine settimana, le festività natalizie, pasquale ed estive secondo il criterio dell'alternanza, nonché con previsione di un contributo al mantenimento a carico del padre pari ad Euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Costituendosi, il resistente ha chiesto il collocamento del minore presso di sé in considerazione del comportamento della ricorrente asseritamente lesivo del diritto alla bi-genitorialità.

Ha, poi, chiesto la quantificazione del contributo al mantenimento del minore, in caso di rigetto della domanda di collocamento presso di sé, in Euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.

In considerazione delle condotte lamentate dal resistente, si ritiene opportuno disporre CTU volta ad accertare le migliori condizioni di collocamento di **FIGLIO**

Nelle more, in via provvisoria, si prevede l'affidamento condiviso del minore, con collocamento presso l'abitazione materna, dove lo stesso ha vissuto dal settembre del 2013, periodo in cui è cessata la convivenza more uxorio tra le parti.

Quanto alle modalità di visita, sempre in via provvisoria, si prevede che **PADRE**, possa vedere e tenere con sé il figlio, a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 9.00 alla domenica sera alle ore 21.00; un giorno infrasettimanale con

4

pernottamento, preferibilmente il martedì o il mercoledì, dall'uscita di scuola alla mattina successiva quando lo riaccompagnerà a scuola; durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio; durante le vacanze pasquali, ad anni alterni; durante le vacanze estive, per quindici giorni anche non consecutivi in un periodo da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ciascun anno.

Riguardo al mantenimento, si osserva quanto segue.

Dalla documentazione prodotta risulta che la ricorrente gode di una retribuzione mensile netta di Euro 1280,00 circa.

Il resistente ha un reddito mensile netto di Euro 1400,00 e sopporta un esborso di Euro 520,00 al mese a titolo di mutuo per l'abitazione dove vive.

E' pacifico che le parti avevano concordato per il mantenimento di un assegno di mantenimento onnicomprensivo a carico del padre di Euro 400,00 al mese, unilateralmente ridotto prima ad Euro 300,00 e poi ad Euro 200,00.

In ragione di quanto sopra, si determina il contributo al mantenimento a carico di **PADRE** come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Monza, provvisoriamente pronunciando, così provvede:

- 1) dispone l'affidamento condiviso del minore, con collocamento presso l'abitazione materna;
- 2) **PADRE** possa vedere e tenere con sé il figlio, a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 9.00 alla domenica sera alle ore 21.00; un giorno infrasettimanale con pernottamento, preferibilmente il martedì o il mercoledì, dall'uscita di scuola alla mattina successiva quando lo riaccompagnerà a scuola; durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio; durante le vacanze pasquali, ad anni alterni; durante le vacanze estive, per quindici giorni anche non consecutivi in un periodo da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ciascun anno
- 3) pone a carico di **PADRE** l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento a **MADRE** della somma mensile di Euro 250,00, oltre al 50% delle spese scolastiche, mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, sportive e ricreative, previamente concordate tra le parti (ad eccezione di quelle

relative alla frequentazione della scuola pubblica e di quelle mediche urgenti) e da giustificarsi documentalmente;

4) nomina quale consulente d'ufficio la dott.ssa Cinzia Aquino, Arcore, via Monte Grappa n. 3;

5) fissa udienza per il conferimento dell'incarico al 3/6/15 ore 11.00

6) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Monza, 26/3/15

IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Fulvia De Luca

IL PRESIDENTE
Dott. Claudio Miele

IL CASO.it

